Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 25 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano od accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 425.

Divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Divieto di vendere e di usare combustibili esteri o coke a scopo di riscaldamento.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1940-XVIII, è fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento di edifici o locali pubblici o privati.

Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, potrà essere consentito ad alcune categorie di consumatori, da determinarsi dal Ministro stesso, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonchè degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione, come pure dell'antracite che si rendesse disponibile sul mercato.

Art. 2.

I proprietari o utenti di impianti di riscaldamento, nonchè le imprese di riscaldamento, hanno l'obbligo di denunciare i quantitativi di combustibili solidi esteri o di coke che fossero per avere a propria disposizione al 31 agosto 1940-XVIII.

La denuncia dovrà essere fatta il 15 settembre 1940-XVIII, al Prefetto della provincia, il quale, ove non autorizzi il consumo delle quantità denunciate, potrà in qualsiasi momento disporne la requisizione totale o parziale.

Art. 3.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai Prefetti del Regno, i quali potranno all'uopo avvalersi della consulenza tecnica dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 4.

Le infrazioni al divieto stabilito nell'articolo 1 della presente legge, sia per la vendita sia per l'impiego dei combustibili solidi esteri o del coke, come pure la omessa denuncia di cui all'art. 2, sono punite con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000. Il combustibile, oggetto della infrazione, può essere sequestrato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — RICCARDI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 426.

Approvazione della diffida per il riscatto della ferrovia Mantova-Modena concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 7 novembre 1938-XVII alla « Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Mantova-Modena » per il riscatto della ferrovia Sant'Antonio Mantova-Modena con decorrenza dal 29 novembre 1939-XVIII, restando da quest'ultima data pienamente e completamente risoluta la concessione della detta ferrovia accordata mediante R. decreto 1° dicembre 1870, n. 6094.

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui all'art. 3, comma 1°, della legge 27 giugno 1912, n. 638.

Al pagamento delle somme che ai sensi del combinato disposto degli articoli 284 e 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, risulteranno eventualmente dovute alla concessionaria in conseguenza del riscatto, sarà provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Entro il termine assegnatole con l'atto di diffida la Società concessionaria dovrà presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione dell'annualità di riscatto.

Essa dovrà inoltre presentare la dimostrazione di avere ottemperato a tutti gli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e completare la consegna dei documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonchè di quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strada.

Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale.

Dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità della Società concessionaria.

Resterà a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 427.

Attribuzione dell'autonomia amministrativa al Centro esperienze di fanteria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, il Centro esperienze di fanteria è costituito in Ente amministrativamente autonomo, assumendo la denominazione di « 3° Centro esperienze (fanteria) ».

Art. 2.

Agli effetti tecnici, amministrativi e contabili il Centro suddetto è considerato stabilimento di artiglieria ed è, come tale, amministrato secondo le disposizioni del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato col R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 428.

Proroga dei termini per la costruzione delle officine per la riparazione di locomotive e veicoli delle ferrovie della penisola Salentina concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, di prorogare, ove ricorrano giustificati motivi, i termini assegnati alla Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est per la costruzione di due officine di riparazione locomotive e veicoli per le ferrovie della penisola Salentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 429.

Stanziamento di un fondo di L. 40.000.000 per completare le opere di ricerca e di passaggio allo sfruttamento del giacimento petrolifero del Devoli in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per completare le opere di ricerca e di passaggio allo sfruttamento del giacimento petrolifero del Devoli in Albania, è assegnato all'apposita gestione istituita col R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, un fondo di L. 40.000.000 a carico del bilancio dello Stato.

Detta somma sarà corrisposta all'Amministrazione ferroviaria in quattro esercizi finanziari, come segue:

Esercizio	1939-40	L. 15.000.000
»	1940-41	» 10.000.000
»	1941-42	» 10.000.000
»	1942-43	» 5.000.000

Art. 2.

Per il rimborso della suddetta somma di L. 40.000.000 da parte dell'Amministrazione ferroviaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 430.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 14.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1940-XVIII, n. 431.

Denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di stabilire norme per il censimento della lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a chiunque detenga, anche a titolo di deposito, lana destinata a usi industriali o commerciali di denunciare la lana posseduta, osservando le modalità stabilite col presente decreto.

L'obbligo della denuncia comprende tutte le lane in fiocco, sucide, saltate, lavate, pettinate, di concia, o di qualsiasi altra natura, gli stracci e i cascami di lana, nonchè i filati anche se misti.

Nella denuncia devono essere indicate la quantità e la specie dei prodotti denunciati e i nomi dei fornitori.

Per le lane per le quali, a termini delle disposizioni vigenti è previsto l'obbligo del conferimento agli ammassi, la denuncia di cui al presente decreto deve essere fatta dagli Enti ammassatori per la merce che viene loro conferita.

Per i prodotti che si trovino presso gli spedizionieri ovvero in viaggio, l'obbligo della denuncia spetta al mittente della merce.

Art. 2.

La prima denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e deve riferirsi ai prodotti posseduti alla mezzanotte del giorno della pubblicazione del decreto stesso.

Successivamente, le denunce devono essere fatte per i prodotti posseduti al 15 e alla fine di ciascun mese entro sette giorni dal termine di ogni quindicina.

Le denunce devono essere presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni, nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Art. 3.

In tutte le denunce di cui ai precedenti articoli devono essere indicati i contratti o i patti di qualsiasi genere, scritti o verbali, in forza dei quali il denunciante abbia assunto impegno di consegnare o di alienare, per qualsiasi titolo, quantitativi di prodotti soggetti all'obbligo della denuncia.

Nelle denunce successive alla prima devono altresì essere indicati i quantitativi di prodotti consegnati a terzi o messi in lavorazione nella quindicina.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia i prodotti di cui al presente decreto che si trovino presso i commercianti al minuto, e che non superino complessivamente la quantità di 200 chilogrammi.

Art. 5.

Chiunque violi le precedenti disposizioni presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Ove si tratti di piccole quantità di prodotti, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 74. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1940-XVIII, n. 432.

Denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità per causa di guerra di stabilire norme per il censimento del cotone;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a chiunque detenga, anche a titolo di deposito, cotone destinato a usi industriali o commerciali, di denunciare il cotone posseduto osservando le modalità stabilite col presente decreto.

L'obbligo della denuncia comprende tutti i cotoni, in bioccoli o in massa, depurati, lavati e sgrassati, i cascami di cotone di ogni sorta, e i filati di cotone, anche se misti.

Nella denuncia devono essere indicate la quantità e la specie dei prodotti denunciati e i nomi dei fornitori.

Per i cotoni per i quali, a termini delle disposizioni vigenti, è previsto l'obbligo del conferimento agli ammassi la denuncia di cui al presente decreto deve essere fatta dagli Enti ammassatori per la merce che viene loro conferita.

Per i prodotti che si trovino presso gli spedizionieri ovvero in viaggio, l'obbligo della denuncia spetta al mittente della merce.

Art. 2.

La prima denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e deve riferirsi ai prodotti posseduti alla mezzanotte del giorno della pubblicazione del decreto stesso.

Successivamente, le denunce devono essere fatte per i prodotti posseduti al 15 e alla fine di ciascun mese, entro sette giorni dal termine di ogni quindicina.

Le denunce devono essere presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Art. 3.

In tutte le denunce di cui ai precedenti articoli devono essere indicati i contratti o i patti di qualsiasi genere, scritti o verbali, in forza dei quali il denunciante abbia assunto impegno di consegnare o di alienare, per qualsiasi titolo, quantitativi di prodotti soggetti all'obbligo della denuncia.

Nelle denunce successive alla prima devono altresì essere indicati i quantitativi di prodotti consegnati a terzi o messi in lavorazione nella quindicina.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia i prodotti di cui al presente decreto che si trovino presso i commercianti al minuto e che non superino complessivamente la quantità di 300 chilogrammi.

Art. 5.

Chiunque violi le presenti disposizioni presentando denunce mendaci o incomplete o omettendo le denunce, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Ove si tratti di piccole quantità di prodotti, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del loro valore e in ogni caso non inferiore a L. 500.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 433.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-1941.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1937-XV, n. 145, portante la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1938-39;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-41 è costituito come appresso:

Fautechi avv. Augusto, Consigliere nazionale, presidente;

Lantini cav. di gr. cr. dott. Ferruccio, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;

Vecchioni comm. dott. Biagio, Consigliere nazionale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

Bevione avv. Giuseppe, Senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;

Di Crollalanza Araldo, Consigliere nazionale, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Orazi gr. uff. dott. Vezio, prefetto del Regno, direttore generale per la cinematografia, in rappresentanza del Ministero per la cultura popolare;

Mezzasoma dott. Fernando, Consigliere nazionale, Vice segretario del P.N.F., in rappresentanza del P.N.F.; membri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 434.

Autorizzazione al comune di Pratovecchio a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 18 novembre 1939 con la quale il comune di Pratovecchio, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pratovecchio è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 435.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella Mostra dell'abbigliamento autarchico che si terrà a Torino dall'11 maggio al 9 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra dell'abbigliamento autarchico che si terrà a Torino dall'11 maggio al 9 giugno 1940-XVIII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme occorrenti alle gestioni per gli assegni familiari in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 35, n. 11, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disponibilità dei fondi occorrenti alle gestioni degli assegni familiari in agricoltura per la erogazione delle prestazioni relative all'anno 1940;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare, sino alla concorrenza di lire ottanta milioni dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme occorrenti alle gestioni per gli assegni familiari in agricoltura, ai fini della corresponsione degli assegni stessi durante l'anno 1940.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si rimborserà delle somme anticipate, con gli interessi al 5 %, nel termine di due anni, sul provento dei contributi corrisposti, a norma delle disposizioni in vigore, per gli assegni familiari in agricoltura.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII
Registro 13 Corporazioni, foglio 66.

(1939)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pizzo della Torre » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 febbraio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pizzo della Torre » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Antimo fu Angelo, foglio di mappa 17, particella 7, per la superficie di Ha. 2.70.37 e con l'imponibile di L. 270,37.

Detto fondo confina: con la proprietà Pignatelli Vittoria, ecc. di Paolo, con la strada comunale « Pizzo della Torre », con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pizzo della Torre » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4200 (quattromiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 124. — D'ELIA

(1940)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sportelli » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Sportelli » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Sportelli Concetta fu Giuseppe, maritata Villani, foglio di mappa 30, part. 6, 7, 8, 9, 10, 12, per la superficie di Ha. 104.76.46 e con la rendita imponibile di L. 6884,86 (ora di proprietà della Società protezione animali di Napoli).

Detto fondo confina col fondo S. Fuoco della Società protezione animali di Napoli, col fondo Fazioli di Orsini e proprietà Gagliardi di Pedone e fondo Posta Grande a Capo di Angeloni Raffaele.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 26 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Sportelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 175.000 (centosettantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 *Finanze, foglio n* 365. — D'ELIA

(1941)

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « S. Iacovitti » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Anglisani Giovanna fu Vincenzo alla partita 1591, foglio di mappa 33, numeri 22/a - 22/c - 18/e - 18/f - 20/a - 20/b - 24/a - 24/b - 24/e - 25/a. E in testa alla ditta Anglisani Giovanna fu Vincenzo per 1/2, De Petra Giulio fu Carlo per 1/4, Falco o Faleo Angelo, Gaetano e Maria fratelli e sorella di Domenico per 1/4 alla partita 1594 al foglio di mappa 33, numeri 22/b - 24/f - 24/g; per le superfici complessive di Ha. 33.40.72 e con le rendite imponibili di L. 2023,68.

Detto fondo confina con quotisti vari di S. Marco in Lamis con il fondo S. Iacovitti di Fabbricini, De Guglielmo, con la proprietà dei fratelli Faelo (in catasto Falco); con il fondo Montarozzi di Cuttano Giuseppe e con le proprietà di Anglisani Adele e di Anglisani Michele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Iacovitti » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 60.000 (sessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1940-XVIII
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 126. — D'ELIA

(1943)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 maggio 1940-XVIII.

Approvazione dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito il Comitato per la funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E approvato lo statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, conforme al testo allegato al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Statuto del Banco di Sicilia

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - PATRIMONIO.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia, che trae le origini dal Banco delle due Sicilie e continua le tradizioni apodissarie e creditizie delle Tavole pecuniarie siciliane fondate sin dal 1459, è un istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica e gestione unica.

Esso è sottoposto alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in conformità del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 2.

L'Amministrazione centrale del Banco ha sede in Palermo.

Art. 3.

Il Banco svolge la sua azione nel Regno, nei Possedimenti, nell'Impero, nelle Colonie ed all'estero, ovunque esistano comunità italiane od interessi nazionali, mediante sedi, agenzie ed uffici di rappresentanza.

Gli uffici di rappresentanza possono essere affidati ad enti, società, o persone estranee all'Istituto.

All'estero il Banco può inoltre creare filiazioni aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in enti o ditte bancarie.

Art. 4.

Il patrimonio del Banco è costituito:

1° dal fondo di dotazione di L. 230.000.000 stabilito dalle leggi emanate per la unificazione del privilegio di emissione dei biglietti;

2° dalla massa di rispetto;

3° dai fondi di dotazione e di riserva, ordinari e speciali, costituiti per legge o con deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 5.

Gli organi dell'Amministrazione del Banco sono:

1° il Consiglio generale;

2° il Consiglio di amministrazione;

3° il Comitato direttivo;

4° il Direttore generale.

CAPITOLO I.

Consiglio generale.

Art. 6.

Il Consiglio generale viene costituito per ogni triennio con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed è composto:

1° dai podestà dei comuni di Palermo, di Catania e di Messina;

2° dal preside della provincia di Palermo;

3° da un rappresentante, per ogni Provincia in cui il Banco ha una sede, da scegliersi su terna proposta dal rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni;

4° dal Direttore generale;

5° da due consiglieri di amministrazione nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di cui al successivo art. 13.

Con lo stesso decreto di costituzione del Consiglio generale viene nominato il presidente. Il vice presidente e il segretario sono eletti dal Consiglio tra i propri membri e restano in carica normalmente fino alla rinnovazione del Consiglio stesso.

Art. 7.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco. E fatta eccezione per l'opera che prestassero in qualità di consiglieri di amministrazione, di membri del Comitato direttivo del Banco e di revisori dei conti.

E concessa, però, una indennità di presenza di L. 300 per ogni seduta ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 8.

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per gli affari nei quali siano interessati personalmente o quali amministratori di altre aziende.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'approvazione del bilancio e del conto economico.

Art. 9.

Il Consiglio generale, convocato dal Consiglio di amministrazione, si riunisce in sessione ordinaria in Palermo entro il primo trimestre di ogni anno.

La convocazione in sessione straordinaria può avvenire in qualsiasi tempo, o per iniziativa del Consiglio di amministrazione o in seguito ad invito del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

L'avviso di convocazione, tanto per la sessione ordinaria quanto per quella straordinaria, è fatto con lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e fissare la data di una seconda convocazione, quando la prima non fosse valida per mancanza del prescritto numero degli intervenuti.

Art. 10.

Le adunanze in prima convocazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio generale; quelle in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei detti componenti.

Nella seconda convocazione potranno trattarsi soltanto gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco e particolarmente:

1° esamina ed approva, udita la relazione dei revisori dei conti, il bilancio, il conto economico ed il reparto degli utili del Banco compilati distintamente per l'azienda bancaria e per ciascuna delle sezioni di cui al successivo art. 53, nonchè degli Enti costituiti per iniziativa del Banco, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;

2° discute ed approva la relazione del Consiglio di amministrazione sulla attività svolta dal Banco nell'esercizio, distintamente per ciascuna delle sue Sezioni;

3° esprime il proprio parere sulle modificazioni dello Statuto che il Consiglio di amministrazione ritenesse di proporre all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

4° nomina, annualmente nella sessione ordinaria, scegliendoli fra i propri membri:

a) quattro componenti il Consiglio di amministrazione;

b) tre revisori dei conti (due effettivi ed uno supplente);

5° determina annualmente l'emolumento dei revisori effettivi.

Art. 12.

Di ogni seduta del Consiglio generale viene redatto, a cura del segretario, il verbale da sottoporre al Consiglio medesimo, che può delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

I verbali, raccolti in apposito libro, devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti legali, sono rilasciati dal segretario del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II.

Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

1° del direttore generale, che lo presiede;

2° di due membri, nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;

3° di quattro membri eletti annualmente dal Consiglio generale in sessione ordinaria, i quali possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente il proprio segretario, scegliendolo fra i funzionari del Banco di grado non inferiore a quello di direttore.

Il segretario, che non prende parte alle deliberazioni, redige il verbale di ciascuna seduta. Il verbale, debitamente approvato dal Consiglio e trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere rimessa, entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Banco, salvo le attribuzioni del Consiglio generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato direttivo.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni mese dal direttore generale, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso personale spedito almeno cinque giorni prima della riunione, tranne casi di urgenza.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ai componenti il Consiglio — eccezione fatta per i membri del Comitato direttivo — è assegnata una indennità di presenza di L. 300 per ciascun intervento alle sedute, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio per quelli che non hanno residenza abituale a Palermo.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

Art. 19.

Rientra nelle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

1° approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'Istituto;

2° istituire, quando ne ravvisi la necessità, commissioni di sconto, comitati tecnici o commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

3° deliberare sulle proposte da presentarsi all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sulle modificazioni dello statuto;

4° deliberare sul regolamento del personale, su la composizione numerica ed i relativi ruoli, nonchè su le loro modificazioni;

5° deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura degli stabilimenti;

6° designare, su proposta del direttore generale, scegliendolo fra i membri di nomina governativa, il consigliere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o impedimento;

7° esaminare il bilancio ed i conti economici dell'Istituto compilati distintamente per ciascuna delle sue sezioni ed autorizzarne la presentazione al Consiglio generale con le proposte per il reparto degli utili;

8° convocare il Consiglio generale;

9° determinare i limiti di competenza del Comitato direttivo, del direttore generale e dei direttori delle dipendenze, per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;

10° deliberare sulle partecipazioni ad Enti promossi o creati dallo Stato o autorizzate da leggi speciali;

11° deliberare la nomina, la promozione ed il collocamento a riposo del personale di grado direttivo od equiparato;

12° deliberare la revoca e la destituzione del personale di qualsiasi grado;

13° deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

14° deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti eccedenti le L. 200.000;

15° deliberare le spese d'importo unitario superiore alle lire 200.000;

16° deliberare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali, di importo unitario superiore alle L. 100.000;

17° deliberare le cessioni di crediti in sofferenza e le transazioni con qualunque modalità, le cancellazioni di iscrizioni, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per le operazioni di importo unitario superiore alle L. 200.000;

18° designare annualmente due dei propri componenti, fra quelli eletti dal Consiglio generale, a far parte del Comitato direttivo, con facoltà di riconfermarli;

19° nominare i componenti del Comitato centrale per il credito agrario e del Comitato tecnico amministrativo per il credito minerario, determinandone le competenze;

20° adempiere tutti gli altri compiti espressamente conferitigli dal presente statuto e da leggi speciali.

CAPITOLO III.

Comitato direttivo.

Art. 20.

Il Comitato direttivo è composto:

1° dal direttore generale, che lo presiede;

2° dai due consiglieri di amministrazione di nomina governativa;

3° da due consiglieri, designati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il Comitato direttivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del Banco ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza delibera anche su affari od argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle adunanze del Comitato direttivo sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e del delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo in via d'urgenza, su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere data comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito subito dopo la seduta, indicando le ragioni dell'urgenza e al Consiglio di amministrazione, alla prima adunanza, per la ratifica.

Art. 22.

Rientra nelle normali attribuzioni del Comitato direttivo:

1° dar parere su tutte le questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

2° predisporre il bilancio annuale dell'Istituto;

3° approvare le istruzioni sul funzionamento dei singoli servizi e le loro modifiche;

4° deliberare le operazioni di impiego, nei limiti di propria competenza;

5° determinare i tassi d'interesse e le tariffe da applicarsi alle operazioni dell'Istituto;

6° nominare e revocare i corrispondenti;

7° approvare le spese che eccedano l'importo unitario di lire 20.000 e non superino quello di L. 200.000;

8° approvare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 10.000 e sino a L. 100.000;

9° provvedere alla nomina, promozione e collocamento a riposo del personale fino al grado di vice direttore ed equiparato;

10° collocare in aspettativa ed a disposizione il personale;

11° provvedere alla destinazione ed al trasferimento del personale del grado di direttore ed equiparato;

12° autorizzare la firma unica prevista dall'art. 34 per determinati atti di ordinaria amministrazione;

13° adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza contemplati dallo speciale regolamento;

14° nominare e revocare i titolari degli uffici di rappresentanza;

15° autorizzare cessioni di crediti in sofferenza e transazioni con qualunque modalità, cancellazione di iscrizioni, surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, per operazioni di importo unitario non superiore alle L. 200.000;

16° deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti non superiori a L. 200.000;

17° autorizzare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari ed alla liquidazione dei crediti in graduazione;

18° deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

19° autorizzare le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori, sia mediante offerta di prezzo sia concorrendo agli incanti;

20° deliberare l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Art. 23.

Il Comitato direttivo si riunisce normalmente due volte al mese su invito del direttore generale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato direttivo, senza partecipare alle deliberazioni.

Il verbale di ogni riunione viene redatto e firmato dal segretario e controfirmato dal presidente.
Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 25.

Ai membri del Comitato direttivo ad eccezione del presidente, è assegnato un emolumento annuo nella misura che sarà determinata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta del direttore generale.

Art. 26.

I membri del Comitato direttivo non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

CAPITOLO IV.

Direttore generale.

Art. 27.

Il direttore generale è nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri.
Le condizioni di servizio ed il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 28.

Il direttore generale è il capo dell'amministrazione dell'Istituto, del quale ha la rappresentanza di fronte ai terzi.
Egli presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo, provvede al buon governo dell'Istituto e prende o promuove tutte le misure che all'uopo ritiene necessarie; compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli altri Organi amministrativi e cura la esecuzione delle deliberazioni da questi adottate.
Prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, salvo a sottoporli al medesimo, per la ratifica, alla prima riunione.
Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dai direttori centrali, ai quali può delegare alcuni suoi poteri e la sovrintendenza a determinati servizi.

Art. 29.

Rientra nelle normali attribuzioni del direttore generale:
1° proporre al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo gli atti di loro competenza;
2° fissare le direttive dei diversi servizi e le competenze dei vari uffici centrali e periferici;
3° ordinare verifiche, ispezioni ed inchieste;
4° provvedere alla destinazione ed al trasferimento del personale di grado non direttivo;
5° concedere la facoltà di firma agli impiegati per gli effetti di cui all'art. 33;
6° adottare nei confronti del personale i provvedimenti di sua competenza a norma dello speciale regolamento;
7° autorizzare l'assunzione di impiegati avventizi e straordinari i cui emolumenti globali non superino quelli stabiliti per il grado di capo ufficio;
8° autorizzare le spese non eccedenti l'importo unitario di L. 20.000;
9° deliberare sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;
10° consentire la cessione di crediti, previo pagamento integrale;
11° consentire l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di precetti immobiliari;
12° consentire la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;
13° autorizzare tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accertare analoghi recessi e rinunzie delle altre parti in causa, dandone notizia al Comitato direttivo;
14° disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti, in caso di soccombenza o di rinunzia;
15° rilasciare mandato ad avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza dell'Istituto;
16° autorizzare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario non eccedente le L. 10.000.

Art. 30.

Nel caso di assenza o impedimento del Direttore Generale i suoi poteri saranno esercitati dal consigliere governativo — designato annualmente dal Consiglio di amministrazione a' termini dell'articolo 19 il quale firmerà congiuntamente con uno dei Direttori centrali.

CAPITOLO V.

Revisori dei conti.

Art. 31.

Oltre ai tre revisori (due effettivi e uno supplente) nominati dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 11, due revisori (uno effettivo e l'altro supplente) sono nominati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato annualmente dal Consiglio generale.

Art. 32.

I revisori esaminano i bilanci dell'Istituto ed i conti economici riferendone al Consiglio generale.

CAPITOLO VI.

Facoltà di firma.

Art. 33.

La facoltà di firma in nome del Banco spetta:
al Direttore generale, per la Direzione generale e per tutti gli stabilimenti;
inoltre,
a) per la Direzione generale:
1° a due Direttori centrali congiuntamente;
2° ad un Direttore centrale con uno dei funzionari addetti alla Direzione generale al quale sia stata conferita la facoltà di firma;
b) per le sedi:
1° ai Direttori e Vice direttori congiuntamente tra loro; ad uno di essi e ad un funzionario od impiegato a cui sia stata conferita facoltà di firma;
2° ad un Direttore centrale; e, congiuntamente, ad un Ispettore con un Direttore o con un funzionario od impiegato cui sia stata conferita la facoltà di firma;
c) per le agenzie:
1° al Preposto;
2° al Direttore dello stabilimento cui l'agenzia è aggregata; o ad un funzionario della Direzione generale o dello stesso stabilimento cui sia stata conferita la facoltà di firma.
La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco con l'osservanza delle norme suddette.
La facoltà di firma per i direttori, vice direttori, agenti e per i funzionari ed impiegati autorizzati, è limitata allo stabilimento a cui essi appartengono ed alle agenzie che ne dipendono.

Art. 34.

Il Comitato direttivo, per agevolare lo svolgimento delle operazioni, può autorizzare la firma unica anche presso le sedi per determinati atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35.

Presso gli uffici di rappresentanza la firma spetta al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

TITOLO III.

ORGANI LOCALI.

Art. 36.

La gestione degli stabilimenti del Banco è affidata ai funzionari ad essi preposti, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale ed in conformità delle norme generali e delle disposizioni particolari da questa emanate.
I funzionari preposti agli stabilimenti ne hanno, di fronte ai terzi, la rappresentanza giuridica.

Art. 37.

I preposti agli stabilimenti, nella sfera d'azione rispettiva:
1° curano il governo degli impieghi, la raccolta dei mezzi e lo sviluppo degli affari, secondo le direttive dell'Amministrazione centrale;

2° prendono o propongono i provvedimenti occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi;
3° eseguono e fanno eseguire le disposizioni superiori;
4° rilasciano le attestazioni previste dall'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1531;
5° promuovono le azioni giudiziarie di primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e propongono alla Direzione generale i gravami e qualsiasi altra azione;
6° vigilano direttamente o a mezzo di funzionari designati dalla Direzione generale sugli impiegati dipendenti e rispondono della loro disciplina;
7° eseguono o dispongono ispezioni ai servizi e verifiche alle casse, riferendone alla Direzione generale.

TITOLO IV.

FUNZIONI ED OPERAZIONI.

Art. 38.

Le modalità, le condizioni e le norme regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con il Banco.

Tutti i crediti, che direttamente od indirettamente il Banco vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi ed esigibili, e qualunque sia il momento in cui sorgono, si intendono garantiti di pieno diritto da tutti i beni e valori di proprietà del debitore esistenti presso il Banco o costituiti a garanzia in favore del Banco stesso.

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, il Banco può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso l'Istituto stesso al nome del medesimo contraente, e ciò anche agli effetti della garanzia di cui al precedente comma.

CAPITOLO I.

Azienda bancaria.

Art. 39.

Il Banco compie tutte le normali operazioni di banca oltre quelle previste dalle leggi e dalle particolari disposizioni dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e fra l'altro:

I. — Operazioni attive:

1° sconta:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio, Buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;
b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;
c) annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi o da altri Enti pubblici;
d) note di pegno rilasciate da Magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti interni ed internazionali;
e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2° fa anticipazioni e riporti sopra:

a) titoli emessi o garantiti dallo Stato;
b) cartelle degli Istituti di credito fondiario ed ogni altro titolo emesso da Enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi compresi i titoli di società industriali e commerciali di primo ordine, quotati nelle Borse del Regno, nonchè su altri titoli di primo ordine di largo mercato.

L'elenco dei titoli di società industriali o commerciali, sui quali possono consentirsi operazioni di anticipazione e di riporto, è approvato dal Comitato direttivo.

Il direttore generale ha facoltà di limitare le specie e le qualità dei titoli accettabili per le operazioni suddette;

c) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate;
d) merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche delle località dove il Banco opera, e titoli, merci o valori indicati in leggi speciali;
e) cessioni di stipendio degli impiegati del Banco o dello Stato o di altri enti pubblici;

3° compra e vende titoli pubblici e privati per conto della clientela;
4° deposita somme in conti correnti liberi e vincolati o di altra forma, in qualunque valuta nazionale ed estera, presso enti pubblici, o presso banche italiane ed estere;
5° compra e vende valute estere secondo le leggi vigenti;
6° consente aperture di credito semplici e documentate;
7° accorda crediti in conto corrente, di durata non superiore a un anno, a istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;
8° concede mutui ad enti pubblici o ad enti morali con le norme e garanzie ammesse per i mutui della Cassa di DD. PP., o con altre garanzie reali e da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai 25 anni;
9° accorda sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso le pubbliche Amministrazioni o da altre valide garanzie reali.

Gli investimenti in operazioni di cui ai numeri 8° e 9° non possono superare complessivamente i 3/10 dell'ammontare dei depositi;

10° investe somme in:

a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate; obbligazioni di prestiti comunali e provinciali; obbligazioni di società industriali e commerciali di primo ordine; altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;
b) immobili ad uso dei propri stabilimenti, o per opere assistenziali a favore del proprio personale o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

11° assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato, ad Enti morali o a Consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico;
12° assume partecipazioni a società bancarie estere che operino in località ove esistano comunità ed interessi economici italiani.

Ciascuno degli impieghi di cui ai nn. 11° e 12° non può superare il decimo dei fondi patrimoniali dell'Istituto.

II. — Operazioni passive:

1° riceve depositi a risparmio e in conto corrente liberi e vincolati, anche in valuta estera;
2° emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;
3° emette:

a) fedi di credito e polizzini;
b) vaglia cambiari ed assegni di corrispondenti;
c) lettere di credito semplici o circolari e simili;
d) altri titoli all'ordine ed al portatore ammessi da leggi speciali;

4° apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale ed estera.

Il Banco può, inoltre:

a) riscontrare il proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;
b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;
c) rilasciare accettazioni cambiarie per conto di terzi.

Art. 40.

Oltre alle operazioni di cui all'articolo precedente il Banco può compiere le seguenti:

1° concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;
2° curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;
3° curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture, di documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;
4° assumere servizi di Ricevitoria e Cassa provinciale e di Esattoria e Tesoreria comunale con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati a norma di legge, conservando al riguardo le agevolazioni già consentite con il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1394;
5° compiere servizi di tesoreria e di cassa per conto di enti e di terzi;
6° assumere l'esercizio diretto dei Magazzini generali e fiduciari;
7° prestare cauzioni, garanzie, avalli e fideiussioni nell'interesse di terzi;
8° accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;
9° cedere in locazione cassette di sicurezza;
10° assumere servizi per viaggiatori;
11° raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, azioni, obbligazioni la cui emissione sia stata legalmente autorizzata;
12° partecipare a sindacati di collocamento;
13° pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;
14° accettare in deposito titoli azionari per partecipazioni ad assemblee;
15° con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito il Banco può compiere anche operazioni non contemplate nel presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 41.

I libretti nominativi e al portatore emessi dal Banco in corrispondenza dei depositi ricevuti possono contenere i vincoli richiesti dai depositanti sempre che siano accettabili da parte dell'Istituto.

Art. 42.

Possono compiere operazioni di deposito e di prelevamento sui libretti a risparmio anche i minori non emancipati e gli inabilitati, finchè non intervenga una formale opposizione dal rispettivo legale rappresentante o curatore.

Art. 43.

I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione, ed il relativo credito è pagato dal Banco all'esibitore, che si ritiene come legittimo possessore del libretto senza distinzione di età, di sesso, e di condizione.

Art. 44.

Sono ammesse opposizioni al rimborso di somme depositate in un libretto a risparmio, soltanto nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti di proprietà o di successione o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento o di richiesta del legale rappresentante del minore.

Le opposizioni debbono essere notificate a mezzo di usciere all'ufficio che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste non potrà farsi alcun pagamento senza l'esplicito consenso dell'opponente o senza il giudicato dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 45.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti la emissione dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato col R. decreto del 27 maggio 1909, n. 437. Per i libretti portanti un credito non superiore alle L. 1000 il direttore generale può autorizzare il rimborso e la sostituzione con altro libretto prescindendo da regolare giudizio di annullamento, previa garanzia di persona bene accetta all'Istituto.

Art. 46.

L'ammontare dei depositi a risparmio raccolti dal Banco può essere impiegato in operazioni della Sezione di credito agrario fino all'ammontare dei 3/10 dei depositi stessi.

Titoli speciali del Banco.

Art. 47.

Le fedi di credito, i polizzini di cassa, i vaglia cambiari emessi dal Banco e gli assegni di corrispondenti, oltre che dal R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736, sono regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 48.

La fede di credito ed il polizzino sono trasmissibili per girata semplice o condizionata, ai sensi dell'art. 110 del R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736. La girata può essere fatta anche con la indicazione generica « agli eredi legittimi o testamentari »; in tal caso essa si intende condizionata ed il pagamento non è eseguito se non è dimostrata dai portatori la loro qualità ereditaria ed il loro diritto esclusivo a riscuotere.

Art. 49.

Se la fede di credito ed il polizzino devono essere pagati a persona che non sappia o non possa firmare, l'estinzione del titolo viene eseguita col ministero di un notaio, che attesta sul titolo stesso la impossibilità della firma e l'avvenuto pagamento della somma.

Art. 50.

Alle fedi di credito ed ai polizzini può essere aggiunto, ove necessario, un foglio di allungamento che viene autenticato apponendo sulla linea di congiunzione il timbro e la firma dei rappresentanti di uno stabilimento del Banco oppure di un notaio.

Art. 51.

Qualora, per mancato adempimento delle condizioni annotate sulla girata, o per altre cause, non possa farsi luogo al pagamento della fede di credito o del polizzino, le ragioni dell'impedimento, qualora il presentatore lo richieda, saranno menzionate in calce al titolo.

Art. 52.

Ferma restando la disposizione dell'art. 113 del R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736, in caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito o di un polizzino, può esserne richiesto lo ammortamento espletando la procedura stabilita dagli articoli 69, 70, 72 e 74 dello stesso Regio decreto, con l'avvertenza che:

a) il ricorso deve essere fatto al presidente del Tribunale od al pretore nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento del Banco che ha emesso il titolo, ed il decreto relativo deve essere notificato alla filiale stessa, la quale provvederà a spese del ricorrente a che ne sia data comunicazione a tutte le altre filiali;

b) il decreto deve essere notificato al prenditore ed a tutti i successivi giranti, a cura del ricorrente;

c) l'eventuale opposizione deve essere proposta per citazione da notificare al Banco, al ricorrente ed a tutti i giranti.

Ha diritto all'opposizione anche il girante che abbia interesse all'adempimento di una condizione alla quale sia subordinato il pagamento del titolo, e non ancora verificatasi. In tal caso la sentenza, che si pronunzia sull'opposizione, stabilisce le modalità e le condizioni a cui deve essere sottoposto il pagamento.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile il Banco, in caso di pagamento effettuato al detentore del titolo prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non comporta responsabilità del Banco, qualora il pagamento del titolo venga effettuato da uno stabilimento che non abbia ancora ricevuto la notizia del decreto.

Sezioni speciali.

Art. 53.

Il Banco esercita anche particolari servizi a mezzo delle seguenti sezioni:

1) Sezione di credito agrario;
2) Sezione di credito minerario;
3) Sezione di credito fondiario.

A carico di ciascuna sezione è gravata una somma determinata annualmente per le spese generali di amministrazione dell'Istituto.

In caso di scioglimento di una o più sezioni il relativo patrimonio netto, restando a far parte del patrimonio del Banco, andrà ad aumento della massa di rispetto.

CAPITOLO II.

Sezione di credito agrario.

Art. 54.

Il Banco esercita il credito agrario a mezzo della sezione speciale istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e riordinata in conformità al disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509.

Essa compie nei territori in cui è ammessa ad operare le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio a norma delle leggi vigenti, nonchè tutte le altre operazioni che le siano demandate da disposizioni di legge.

Art. 55.

Presso la Direzione generale del Banco è istituito un Comitato centrale del credito agrario presieduto dal direttore generale o, per sua delega, da uno dei consiglieri di nomina governativa composto:

1° dal direttore della Sezione;

2° dall'ispettore agrario compartimentale della Sicilia;

3° da altri quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i più provetti agricoltori e tecnici agricoli delle provincie in cui opera la sezione.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 56.

Il Comitato centrale di credito agrario:

1° determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione le apposite norme;

2° dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario;

3° dà parere sulle domande di mutui e di prestiti di miglioramento e ne delibera la concessione entro i limiti di competenza fissati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Gli utili netti della Sezione, determinati secondo le disposizioni dell'art. 53, sono devoluti:

1° per quattro decimi al fondo di riserva della Sezione;

2° per un decimo alla formazione di un fondo premi e sussidi alle istituzioni che svolgono opera proficua per l'agricoltura siciliana;

3° per cinque decimi all'Azienda bancaria.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del fondo di dotazione, l'assegnazione annua degli utili al fondo di riserva verrà limitata a due decimi e verranno devoluti all'Azienda bancaria i sette decimi degli utili.

CAPITOLO III.

Sezione di Credito minerario.

Art. 58.

Il Banco esercita il Credito minerario, a mezzo della Sezione speciale istituita con R. decreto-legge 23 marzo 1927, n. 435, a favore delle industrie minerarie nazionali con le seguenti operazioni attive disciplinate da norme dettate dal Consiglio di amministrazione:

1° anticipazioni sopra fedi di deposito di minerali nazionali emesse da Magazzini generali legalmente costituiti od equiparati, ed in particolare sopra certificati di saldo prezzo od altri titoli di zolfo emessi dall'Ente Nazionale Zolfi e sopra lettere d'ordine o contratti di vendita di zolfo da parte dell'Ente stesso per consegna a termine;

2° prestiti in forma cambiaria ad esercenti di miniere;

3° prestiti, mutui ed aperture di credito in conto corrente, sia per spese di esercizio delle miniere, sia per opere ed impianti di miglioramento;

4° prestiti, mutui ed aperture di credito a società o ditte che utilizzano minerali nazionali a scopo industriale;

5° mutui ad Enti, Ditte e Società che, pur non essendo proprietari od esercenti di miniere, si propongono l'esecuzione di opere ed impianti diretti al miglioramento tecnico delle miniere;

6° quelle altre operazioni di credito minerario che le siano affidate con leggi o con decreti o con apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 59.

Presso la Direzione generale del Banco è istituito un Comitato tecnico amministrativo per il credito minerario presieduto dal direttore generale o, per sua delega, da uno dei membri del Comitato stesso.

Fanno parte del Comitato:

1° il direttore della Sezione;

2° un delegato del Ministero delle finanze;

3° un delegato del Ministero delle corporazioni;

4° un delegato dell'Ente Nazionale Zolfi;

5° un esercente industria mineraria nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco.

I componenti il Comitato durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 60.

Il Comitato tecnico amministrativo di credito minerario:

1° dà pareri su questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei regolamenti che interessano la Sezione;

2° dà pareri sulle condizioni e modalità da osservare per ogni categoria di operazioni attive;

3° delibera sulla concessione delle singole sovvenzioni che siano di sua competenza secondo le norme dettate dal Consiglio di amministrazione;

4° delega, per i casi di urgenza, al direttore della Sezione la concessione delle sovvenzioni di cui al comma precedente, entro i limiti di somma determinati dal Comitato stesso, al quale i provvedimenti relativi debbono essere comunicati nella prima riunione.

Art. 61.

Gli utili netti della Sezione, determinati ai sensi dell'art. 53, vanno ripartiti come segue:

1° quattro decimi al fondo di riserva della Sezione;

2° il rimanente all'Azienda bancaria che dovrà destinare un decimo per opere di pubblica utilità o di beneficenza, con particolare riguardo a quelle interessanti l'industria mineraria e gli operai delle miniere siciliane.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto i cinquanta milioni, l'assegnazione annua degli utili al fondo stesso verrà limitata ai due decimi e il rimanente sarà devoluto all'Azienda bancaria.

CAPITOLO IV.

Sezione di Credito fondiario.

Art. 62.

Il Banco esercita il credito fondiario secondo le leggi vigenti a mezzo della Sezione speciale istituita con il R. decreto-legge 10 ottobre 1929-VII, n. 1893.

Art. 63.

La concessione dei mutui è deliberata dal Consiglio di amministrazione secondo le norme dettate dal Consiglio stesso.

Art. 64.

Gli utili netti della Sezione, risultanti a norma delle disposizioni dell'art. 53, vanno ripartiti come segue:

1° una quota del 10 per cento al fondo di riserva della Sezione fino a che questo non abbia raggiunto la metà del fondo speciale assegnato a norma dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

2° una quota non maggiore del 5 per cento del predetto fondo all'Azienda bancaria;

3° la rimanenza pure al fondo di riserva della Sezione fino a che esso non abbia raggiunto la metà del fondo speciale suddetto.

Raggiunto tale limite, la metà di detta rimanenza sarà destinata a costituire un fondo speciale di previdenza per ammortamento di perdite, fino a che questo abbia raggiunto almeno l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in essere a chiusura dell'esercizio; l'altra metà sarà devoluta all'Azienda bancaria.

TITOLO V.

BILANCIO E REPARTO UTILI.

Art. 65.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale entro tre mesi dalla chiusura.

Art. 66.

Gli utili complessivi dell'Azienda bancaria al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio sono ripartiti come segue:

1° una quota non inferiore ai cinque decimi alla massa di rispetto ed ai fondi speciali di cui al n. 3 dell'art. 4;

2° una quota non inferiore ai due decimi nè superiore ai tre decimi da destinare ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali; sono compresi in tale quota i contributi ad incremento del fondo di propulsione economica e di quello per studi ed indagini riflettenti i problemi economici particolarmente siciliani;

3° una quota non inferiore ai due decimi e non superiore ai tre decimi da destinare:

a) a incremento del fondo pensioni;

b) a opere di previdenza e assistenza del personale;

c) a premi di rendimento al personale stesso.

TITOLO VI.

PERSONALE.

Art. 67.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale sono stabilite dallo speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

In tale regolamento saranno fatte salve le posizioni degli impiegati che all'entrata in vigore del presente statuto abbiano raggiunto l'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della pensione o della indennità che ne tiene luogo, ai sensi del testo unico delle leggi per le pensioni degli impiegati dello Stato.

Art. 68.

Il regolamento del personale, di cui all'articolo precedente, conterrà altresì le norme per l'amministrazione del fondo per le pensioni degli impiegati.

Fino a quando il reddito del detto fondo non sia sufficiente allo scopo specifico cui è destinato, l'onere annuo delle pensioni, per la parte eccedente il detto reddito, resta a carico delle spese di esercizio.

Art. 69.

Continuerà ad essere attribuita alla Corte dei conti la competenza a conoscere sulle controversie in materia di liquidazione di pensioni a carico del Banco ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211.

Art. 70.

Le disposizioni di legge riguardanti la insequestrabilità e la non cedibilità degli stipendi e degli assegni od indennità dovuta agli impiegati dello Stato si applicano agli impiegati del Banco.

TITOLO VII.

INCOMPATIBILITÀ.

Art. 71.

Le incompatibilità ed i divieti per gli amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco sono quelli stabiliti dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni e dalle disposizioni del regolamento relative allo stato giuridico del personale.

È fatto inoltre divieto al personale di esercitare industrie e commerci e di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'Istituto.

Art. 72.

Non possono essere nominati consiglieri generali nè consiglieri di amministrazione, nè membri del Comitato di credito agrario e di credito minerario:

a) coloro che personalmente, o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporto di debito col Banco con carattere di permanenza;

b) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco, sia direttamente sia indirettamente a stipendio fisso o variabile, salve, per quanto riguarda i due predetti Comitati, le eccezioni previste dagli articoli 55 e 59;

c) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi coloro che abbiano, o abbiano avuto, una lite vertente col Banco, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco e gli abbiano comunque cagionato perdite.

TITOLO VIII.

VIGILANZA DELL'ISPETTORATO.

Art. 73.

Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco. Qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi, ed informa prontamente l'Ispettorato, se il Consiglio stesso non vi provveda. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni e verifiche presso la Direzione generale e gli stabilimenti.

Il Banco è tenuto a fornire all'Ispettorato le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche, dovranno essere esibiti ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti, da essi ritenuti necessari per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, il Banco deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti ed il bilancio annuale.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 74.

Con effetto dalla data del decreto che approva il presente statuto ed in relazione alle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 50, la Sezione Cassa di risparmio viene soppressa ed il suo patrimonio fuso con quello del Banco. Allo scopo di fruire delle speciali garanzie e dei privilegi e benefici stabiliti a favore delle Casse di risparmio, il Banco osserverà le norme della citata legge 4 gennaio 1937-XV, n. 50.

Art. 75.

Dalla data di approvazione del presente statuto è abolito il fondo di riserva per la Sezione « Cassa di risparmio » che verrà attribuito dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, ai fondi di cui ai nn. 2° e 3° dell'art. 4.

Art. 76.

Il presente statuto sostituisce quello approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211. Ogni sua modificazione deve essere approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri.

Art. 77.

Fino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà approvato il nuovo regolamento generale dei servizi e quello del personale, resteranno transitoriamente applicabili tutte le norme oggi vigenti che non siano incompatibili col presente statuto.

L'approvazione del nuovo regolamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno.

Visto, si approva:

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1940-XVIII.
Nomina del commissario di vigilanza per l'azienda ebraica « Società Italiana Valigeria ed Affini » in Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Ritenuto che la ditta ebraica « Società Italiana Valigeria ed Affini » con sede in Firenze è stata compresa nell'elenco *B* di cui all'art. 52 del R. decreto-legge sopra citato, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1939, n. 287;

Ritenuto che il ricorso proposto dalla Società suddetta avverso tale inclusione è stato respinto con deliberazione del 17 febbraio 1940-XVIII del Ministero delle corporazioni e che tale provvedimento è insindacabile a norma dell'art. 53, comma 3°, del decreto suddetto;

Decreta:

Il prof. dott. Renato Galli da Firenze è nominato commissario di vigilanza per la « Società Italiana Valigeria ed Affini » con sede nella suddetta città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni RICCI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(1914)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.
Determinazione del numero dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

E' stabilito in due, oltre il presidente, il numero dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

(1945) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1940-XVIII.

Norme riguardanti l'erogazione di somme a titolo di conguagli per operazioni di compensazioni globali con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 126, con la quale venne stanziata nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso la somma di lire 400 milioni per integrazioni di gestioni speciali da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Decreta:

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad erogare a mezzo delle banche abilitate all'acquisto di divise libere, conguagli per operazioni di compensazione globale con l'estero, in conformità di deliberazioni del proprio Consiglio di amministrazione che saranno comunicate al Ministero delle finanze.

I conguagli di cui al comma precedente formeranno oggetto di una gestione speciale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, separata dalle altre, gestione che sarà regolata dall'apposita convenzione già stipulata fra il Regio tesoro e l'Istituto predetto ed approvata con altro decreto Ministeriale di pari data.

I conguagli stessi saranno calcolati dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nei confronti del Tesoro, sul corso ufficiale delle divise, e nei confronti dei cedenti sullo stesso corso ufficiale, diminuito sullo scarto stabilito dalle vigenti norme a favore delle banche abilitate all'acquisto delle valute estere.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è tenuto a presentare un rendiconto mensile che, dopo gli opportuni controlli da parte della Sezione dell'Ispettorato del Tesoro distaccata presso l'Istituto stesso sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro per l'inoltro alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1958)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Regio decreto 9 maggio 1939-XVII, n. 1935, concernente l'ordinamento delle tasse sulle assicurazioni in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1940-XVIII n. 3, all'art. 11 terzo capoverso, seconda riga, ove è detto: «.... deve effettuarsi entro il *termine* successivo.... », deve leggersi: «... deve effettuarsi entro il *trimestre* successivo... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Pier Filippo Gomez Homen, console generale onorario di Thailandia a Firenze.

(1925)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Cesarò (Messina), Sutera (Caltanissetta) e Buscemi (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

1) Il dott. Francesco Savini fu Lino, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

2) Il signor Gabriele Leanza fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina);

3) Il signor Antonino Sala fu Giovanni, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera (Caltanissetta);

4) Il signor Raffaele Trigila fu Sebastiano, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buscemi (Siracusa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1917)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per due posti di referendario del Consiglio di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1940-XVIII col quale è stato bandito un concorso per due posti di referendario del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nella sede del Consiglio di Stato nei giorni 27, 28, 29, 31 maggio e 1° giugno 1940-XVIII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(1968)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.